

Deliberazione della Giunta Regionale 31 dicembre 2021, n. 2-4514

**Aggiornamento dell'allegato tecnico all'accordo, di cui alla D.G.R. n. 29-5268 del 12 febbraio 2007, per l'attuazione della D.G.R. 44-5084 del 14/01/2002 attraverso il "Programma generale di Gestione dei sedimenti dei corsi d'acqua" ai sensi della Direttiva tecnica dell'Autorità di Bacino del fiume Po n.6 adottata in Comitato istituzionale il 05/04/2006.**

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- la Giunta regionale con deliberazione n. 44-5084 del 14.01.2002 ha approvato criteri e procedure per l'attuazione degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua di competenza regionale che comportino l'estrazione di materiali litoidi, prevedendo la redazione di un piano di manutenzione generale da attuare anche per programmi stralcio;
- la predetta deliberazione è stata aggiornata con la D.G.R. n. 21-1004 del 9.02.2015 e per ultimo con la D.G.R. n. 4-2929 del 5.03.2021 che, in attuazione dell'art. 37 della L.R. 15/2020, ha aggiornato i criteri e le modalità per la cessione dei materiali estratti prevedendo anche la cessione gratuita e gare con canone da porre a base d'asta pari a zero.

Premesso, inoltre, che:

- l'Autorità di Distretto del fiume Po ha predisposto la "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", adottata dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 9 del 5 aprile 2006, che prevede la redazione di un "Programma generale di gestione dei sedimenti" (PGGS), per tutto il bacino del Po. Detto Programma è predisposto dalle Regioni, eventualmente sulla scorta di specifici accordi con l'Autorità, anche per stralci, da individuare preliminarmente e congiuntamente con la stessa Autorità. Ciò consente alle Regioni del bacino idrografico di operare in relazione alle proprie specificità, proponendo modalità procedurali anche diversificate per la condivisione di obiettivi prioritari di manutenzione dei corsi d'acqua nonché dei relativi percorsi attuativi;
- per dare piena attuazione sia alla deliberazione regionale del 2002 sia alla Direttiva dell'Autorità di bacino, sono state individuate le attività necessarie all'elaborazione del "Piano di manutenzione o Programma generale di gestione dei sedimenti" (di seguito definito Programma di gestione dei sedimenti PGS) per la Regione Piemonte, nonché i criteri e le modalità per giungere alla sua approvazione. Facendo riferimento al punto 4 della Direttiva Gestione Sedimenti si è ritenuto di dare attuazione alla stessa ricorrendo ad un Accordo tra Regione Piemonte, Autorità di bacino del fiume Po ed AIPo;
- con D.G.R. n. 29-5268 del 12 febbraio 2007 è stato approvato uno schema di Accordo, con il quale Regione Piemonte, AIPo ed Autorità di bacino, attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro, collaborano alla redazione di stralci del Programma Generale di Gestione Sedimenti, la cui redazione compete alla Regione;
- in data 20/02/2007 è stato quindi stipulato l'Accordo tra Regione Piemonte, Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) e Autorità di bacino del fiume Po finalizzato alla definizione degli stralci, dei contenuti tecnici e delle modalità esecutive degli studi relativi al Programma di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua della Regione Piemonte;
- l'Accordo è accompagnato da un Allegato tecnico, che tratta i casi di intervento in assenza di programma di gestione sedimenti, con riferimento all'art. 5 e anche ai nodi idraulici critici sui quali si ritiene di dovere intervenire con allontanamento di materiale anche oltre i volumi previsti dalla Direttiva.

Premesso, altresì, che:

- nel corso degli anni pur essendo stati rivisti l'Accordo e le procedure di approvazione per i programmi di gestione sedimenti, l'Allegato tecnico non è mai stato revisionato;
- la Regione Piemonte ha approvato dal 2007 ad oggi gli stralci di PGGs sui torrenti Orco, Pellice, Chisone, Maira, Po da confluenza Stura di Lanzo a confluenza Tanaro;
- l'Allegato tecnico all'Accordo individua fattispecie di intervento da attuare anche in assenza di PGS indipendentemente dal volume di materiale su cui intervenire, non dettagliate dall'art. 5 della Direttiva;
- l'Allegato tecnico all'Accordo del 2007 individua un elenco di nodi idraulici critici corrispondenti a centri abitati in cui il corso d'acqua attraversa sezioni artificializzate e dove è necessario garantire la sezione idraulica più favorevole al transito dell'acqua al fine di non compromettere l'efficacia delle opere di difesa e il contenimento dei livelli di piena;
- lo stesso Allegato tecnico indica anche la documentazione necessaria da predisporre per la richiesta di allontanamento del sedimento.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica:

- si sono presentate in questi anni numerose richieste di intervento sui sedimenti riconducibili all'art. 5 della Direttiva come quantitativi ma in localizzazioni non previste dal medesimo articolo; ovvero riconducibili all'art. 5 per localizzazione ma con quantitativi differenti; ovvero situazioni che, sempre stando al medesimo articolo, richiederebbero la redazione di uno stralcio di PGS;
- le richieste di intervento spesso rivestono un carattere di urgenza con un intervento tempestivo quando riguarda i centri abitati o i ponti;
- molte situazioni, al di là dei limiti dell'art. 5 della Direttiva, possono essere risolte con una movimentazione di materiale e non necessariamente con una estrazione;
- alcune parti dell'Allegato tecnico sono ormai superate e non più attuali;
- si è reso indispensabile un aggiornamento dell'Allegato tecnico all'Accordo del 2007, prevedendo che la sua riscrittura, eliminate le parti non più attuali, si focalizza sugli interventi di allontanamento di sedimento nelle sezioni obbligate (nodi idraulici critici e ponti) e sulla movimentazione di materiale, individuando le situazioni e elencando la documentazione da presentare per l'esecuzione dell'intervento;
- tale testo del documento deriva da un confronto con AIPo e Autorità di distretto nell'ambito del Gruppo di Indirizzo nato con l'Accordo del 2007 in attuazione dell'art. 4 della Direttiva gestione sedimenti;
- l'allegato tecnico, così come riscritto, sottolinea il concetto di movimentazione e evidenzia che il ricorso a questo tipo di intervento è sempre possibile, indipendentemente dal volume su cui si interviene e dalla localizzazione, previa verifica da parte della Regione Piemonte e di AIPo.

Vista la Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9 del 05/04/2006;

visto il D.Lgs 152/2006;

vista la D.G.R. n. 29-5268 del 12/02/2007;

vista la D.G.R. n. 22-6468 del 07/10/2013.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,  
la Giunta regionale, unanime

*delibera*

- di approvare, in sostituzione dell'Allegato tecnico all'Accordo del 2007, di cui alla D.G.R. n. 29-5268 del 12 febbraio 2007, per l'attuazione della D.G.R. 44-5084 del 14/01/2002 attraverso il "Programma generale di Gestione dei sedimenti dei corsi d'acqua" ai sensi della Direttiva tecnica dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 6 adottata in Comitato istituzionale il 05/04/2006, il documento allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, e che contiene:
  - ulteriori specificazioni circa le situazioni descritte dall'art. 5 della Direttiva n. 9/2006 del CI dell'Autorità di bacino del fiume Po;
  - indicazioni circa la documentazione da presentare per intervenire all'interno dei centri abitati laddove le sezioni sono artificializzate (nodi critici) e richiedono il mantenimento di una determinata geometria per garantire il transito della portata di progetto;
  - indicazioni circa la documentazione da presentare per gli interventi in corrispondenza dei ponti, delle situazioni individuate dall'art. 5 della Direttiva Sedimenti ed in corrispondenza delle opere;
  - indicazioni circa la documentazione necessaria con cui corredare le richieste per gli interventi precedenti;
  - specificazione circa gli interventi di movimentazione del sedimento in alveo, indicando in maniera esplicita che la movimentazione è sempre possibile indipendentemente dai volumi e dai luoghi;
  - indicazioni circa la documentazione da presentare per le richieste di movimentazione;
  - indicazioni circa le procedure da seguire ed i soggetti competenti per la presentazione delle richieste;
- di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

NUOVO ALLEGATO TECNICO ALL'ACCORDO TRA AUTORITA' DI DISTRETTO DEL FIUME PO,  
AIPO E REGIONE PIEMONTE.  
SPECIFICHE RELATIVE ALL'ART. 5

La Direttiva Gestione Sedimenti è diventata effettivamente operativa, in Piemonte, con la firma dell'Accordo tra Regione Piemonte, AIPo e Autorità di bacino il 20/02/2007.

L'Accordo ha come obiettivo la redazione, l'approvazione e l'attuazione dei Programmi di gestione dei sedimenti, come previsto dall'art. 4 della Direttiva stessa.

L'Accordo è finalizzato soprattutto alla redazione dei PGS, individuando i soggetti coinvolti e i compiti di ciascun Ente e indicando la procedura di approvazione.

All'Accordo del 2007 segue anche un Allegato tecnico i cui scopi sono:

- individuare i corsi d'acqua afferenti al reticolo principale prioritari e sui quali è utile la redazione del PGS
- far convergere nel PGS i piani di manutenzione sul reticolo secondario
- definire la documentazione necessaria da presentare per richieste di asportazione inferiori ai 10.000 m<sup>3</sup>
- articolare meglio le situazioni richiamate dall'art. 5 della Direttiva al fine di poter intervenire in maniera rapida ed efficace per tratti significativi di corso d'acqua, anche in assenza di PGS, in situazioni dove le volumetrie da allontanare siano maggiori di quelle consentite dalla Direttiva.

A distanza di ormai 14 anni, emerge la necessità, nell'ambito del medesimo Accordo aggiornato nel corso del tempo (2009 e 2013), di riscrivere l'Allegato tecnico, cercando soprattutto di fare chiarezza sull'applicazione dell'art. 5 della Direttiva.

Obiettivo della revisione dell'Allegato tecnico all'Accordo del 2007 è quindi quello di specificare/dettagliare l'applicazione dell'art. 5 sul territorio della Regione Piemonte, gestendo le limitazioni volumetriche imposte dall'art. 5 per le situazioni di seguito specificate.

Si riassume quindi in forma schematica il contenuto dell'art.5.

CASI	LIMITAZIONI	PROCEDURA
Intervento locale	<p>VOLUME: &lt; 10.000 m<sup>3</sup></p> <p>SITUAZIONI: - Opere trasversali - Restringimenti - Centri abitati con sezione artificiale</p>	<p>Procedure previste dalla <u>DGR 44-5084</u> del 14/12/02</p> <p>Verifica di VIA se si prevedono asportazioni</p>
Tratto locale	<p>VOLUME: &gt; 10.000 m<sup>3</sup></p> <p>SITUAZIONI: Elevata criticità mitigabile con interventi sui sedimenti (generalmente infrastrutture e centri abitati)</p>	<p>Redazione stralcio funzionale locale di <u>PGS</u>, secondo le modalità di redazione previste dalla Direttiva</p> <p>Verifica di compatibilità dell'<u>AdD</u></p> <p>Verifica di VIA se si prevedono asportazioni</p>

Per quanto riguarda gli interventi locali di asportazione di sedimento, si ribadisce che è possibile l'allontanamento di sedimento per volumi fino a 10.000 m<sup>3</sup> per i corsi d'acqua di III categoria o 20.000 m<sup>3</sup> per quelli di II categoria ai sensi del RD 523/04, nelle seguenti situazioni:

- in corrispondenza di opere trasversali o restringimenti di sezione d'alveo in cui risultino presenti depositi che la corrente non è in grado di prendere in carico
- lungo tratti di corso d'acqua in corrispondenza di centri abitati in cui è necessario ripristinare la geometria d'alveo di progetto
- in corrispondenza delle opere di difesa idraulica dove il sedimento accumulato vanifica in tutto o in parte l'efficacia dell'opera.

Si amplia così la casistica della Direttiva (restringimenti d'alveo e opere trasversali), con le opere di difesa, quando l'accumulo di sedimento ne pregiudica la funzionalità.

Per questi casi la richiesta di intervento dovrà di norma essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- corografia con individuazione delle aree di intervento;
- cartografia a scala 1:5.000 o 1:10.000 della morfologia dell'alveo e delle sue tendenze, con il censimento delle opere di difesa idrauliche secondo la metodologia SICOD;
- planimetria di dettaglio con individuazione delle aree oggetto di asportazione/movimentazione, e le relative opere di difesa corrispondenti;
- sezioni d'alveo significative per individuare i volumi da movimentare/estrarre;
- definizione dei volumi da movimentare/estrarre;
- individuazione delle eventuali aree di ripascimento o deposito;
- documentazione fotografica;
- descrizione di interventi pregressi di manutenzione, con eventuali cartografie.

L'art. 5 richiama anche fattispecie di interventi dove la sicurezza idraulica dipende dal mantenimento di determinate sezioni, definite in fase di progetto. E' il caso dei ponti che, almeno i più recenti, sono stati progettati con una sezione tale da permettere il transito della piena di riferimento. Se la sezione si parzializza per accumulo di sedimento, l'infrastruttura può non essere più idonea dal punto di vista idraulico. Oppure si tratta di centri abitati, dove spesso la sezione del corso d'acqua è costretta geometricamente da opere e da ponti e deve essere mantenuta in efficienza per garantire al meglio il transito della portata liquida e solida.

Lo stesso criterio che mira a mantenere le condizioni di progetto è alla base dei casi definiti "tratto locale" ovvero quelle situazioni che interessano un tratto significativo di corso d'acqua.

In questi casi, se l'intervento sui sedimenti comporta un miglioramento delle condizioni di sicurezza, l'art. 5 consente di superare i limiti di volume, ma si deve provvedere alla redazione di uno stralcio funzionale locale di PGS. Un'operazione che può comportare anche tempi lunghi per la mole di informazioni richieste, non compatibili, a volte, con le esigenze di intervento.

Nell'ambito dell'Accordo si è quindi convenuto di specificare che è da considerare stralcio funzionale locale l'insieme delle informazioni descritte come segue, da presentare secondo la procedura qui descritta.

Quando si interviene per l'allontanamento di sedimento o la movimentazione da una porzione significativa di corso d'acqua a sezione artificializzata e/o interessata da ponti, la documentazione tecnica da presentare può essere definita come un "**libretto di manutenzione**" dell'opera o del centro abitato e deve almeno contenere:

- rappresentazione cartografica dell'area oggetto di intervento.
  - corografia
  - cartografia in scala 1:5.000 o 1:10.000
- rappresentazione della condizione di esercizio con sezioni e quote di riferimento atte a garantire le migliori condizioni di officiosità idraulica, pendenza del fondo, sezione massima disponibile a seguito dell'intervento, ovvero sezioni di progetto autorizzate.
- censimento delle opere di difesa secondo la metodologia SICOD
- individuazione delle opere interferenti (soglie, traverse, ponti, passerelle...)
- rilievo delle sezioni significative e di quelle di riferimento per il monitoraggio, con individuazione delle soglie ammesse di accumulo (ad esempio sotto forma di quota sul livello del mare raggiunta dal deposito o di percentuale di restringimento massimo ammesso per la sezione) oltre le quali si attiva la procedura di allontanamento/movimentazione
- rilievo topografico con individuazione sulle sezioni del materiale accumulato
- valutazione del volume di sedimento da allontanare/movimentare
- caratterizzazione del sedimento ai sensi del DPR 120/2017
- luogo di recapito del sedimento, individuato all'interno dell'alveo o all'esterno. In alveo sono da preferire interventi che sanano situazioni di erosione delle sponde e del fondo a valle del luogo di intervento, mentre a monte è preferibile intervenire per sanare una situazione di erosione in corrispondenza di un'opera
- stato della vegetazione in alveo
- criticità esistenti al momento della richiesta oltre all'accumulo di materiale (opere ammalorate, erosioni, vulnerabilità...)
- piano di manutenzione proposto per i periodi successivi

La prima parte dell'elenco prevede i documenti da presentare la prima volta che si richiede l'intervento, la seconda parte raccoglie informazioni relative al momento della richiesta.

Si dettagliano quindi le situazioni sopra individuate.

**Ponti.** Il monitoraggio delle condizioni di officiosità idraulica dei ponti è a carico del gestore dell'infrastruttura, che si occupa anche di sorvegliare lo stato della vegetazione e delle opere a corredo. E' anche il soggetto che attiva la procedura di richiesta di intervento sui sedimenti.

In linea generale, soprattutto per i ponti di una certa estensione, il tratto da indagare è pari alla lunghezza del ponte (dimensione perpendicolare alla direzione di scorrimento dell'acqua), riportata sia verso monte che verso valle e in ogni caso deve arrivare a comprendere tutte le opere accessorie funzionali alla protezione e alla stabilità del ponte (soglie, difese spondali,...). Il tratto oggetto di intervento deve garantire la massima officiosità idraulica ottenibile e deve essere stabilito previo confronto con l'autorità idraulica competente.

Nei casi in cui la lunghezza del ponte sia contenuta e quindi il tratto da indagare e sistemare risulti troppo limitato, si stabilisce di prendere in considerazione un'estensione di 100 m sia a monte che a valle, come da prassi consolidata in Piemonte.

**Centri abitati.** Il caso dei centri abitati è meno definito rispetto ai ponti. Possono esserci situazioni di tratti difesi e tratti privi di difese, ponti e attraversamenti anche non adeguati, opere interferenti non altrimenti localizzabili (sifoni, traverse, attraversamenti di sottoservizi, ...).

In queste situazioni possono essere disponibili sezioni di progetto, se si tratta di sistemazioni degli ultimi 30 anni, oppure non essere disponibile documentazione di riferimento.

In tal caso, per la compilazione del "libretto di manutenzione", si richiede un lavoro di rilevamento e verifica a partire dalle informazioni già presenti ad esempio nel piano regolatore, in altri progetti di manutenzione, presso altri enti...

**Soggetti.** Come già precedentemente affermato, per i ponti, le traverse e le altre strutture interferenti, il proprietario dell'opera promuove e presenta la domanda di intervento.

La situazione è meno definita per i centri abitati, dove non esiste un proprietario e dove, in generale, si tratta di intervenire su un tratto esteso di corso d'acqua interessato da diverse opere e diversi attori.

Il soggetto più idoneo a presentare la richiesta di intervento è il Comune. L'ente può avvalersi degli elaborati progettuali per le opere più recenti, degli studi a corredo dello strumento urbanistico o di altri studi e verifiche disponibili.

In casi di particolare necessità può essere la stessa autorità idraulica competente per il corso d'acqua, o altro ente pubblico, a promuovere e redigere la documentazione necessaria all'intervento.

**Procedura.** Il "libretto di manutenzione" deve essere inviato alla Regione Piemonte, Settore Difesa del suolo, che verifica che l'intervento è riconducibile all'art. 5 della Direttiva. In caso affermativo il Settore trasmette la documentazione all'autorità idraulica competente (AIPo o Settore tecnico regionale) e all'Autorità di distretto. Questi soggetti svolgono quindi la propria analisi/valutazione e si confrontano in sede di Gruppo di Indirizzo ai sensi dell'Accordo del 2013. Il Gruppo di Indirizzo, con un verbale, si esprime su:

- completezza ed esaustività della documentazione ricevuta
- compatibilità dell'intervento con il piano regolatore
- compatibilità dell'intervento con i vincoli presenti sul territorio
- necessità di intervento
- necessità di attivare la procedura per l'esercizio transitorio ai sensi dell'art. 19 delle NdA del PAI per i ponti.

Con il verbale del Gruppo di Indirizzo l'ente che ha fatto richiesta di verifica potrà procedere raccogliendo le autorizzazioni previste x norma per dare avvio all'intervento.

## **MOVIMENTAZIONI**

Le movimentazioni sono operazioni che non prevedono l'asportazione di materiale dall'alveo. Il sedimento resta nella disponibilità del corso d'acqua.

Spesso le situazioni critiche a causa dell'accumulo di sedimento sono risolvibili con la movimentazione, che ha il vantaggio di non pesare sul bilancio complessivo del trasporto solido. Con la movimentazione del materiale in alveo si possono sanare situazioni locali di erosione delle sponde, del fondo, a vantaggio di una sezione più ampia o di una maggiore efficienza delle opere.

Proprio per le caratteristiche appena descritte, si tratta di un intervento **sempre possibile, senza limiti di volumetria**, di categoria del corso d'acqua, per tutte le situazioni non previste dall'art. 5.

Dal punto di vista operativo non è inoltre necessario redigere tutta la documentazione di cui sopra e si procede nell'ambito della norma vigente.